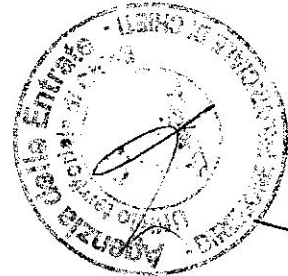


STATUTO
"La Casa Volante blu APS"
ENTE TERZO SETTORE



ART. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1. E' costituita fra i presenti l'associazione – non riconosciuta -del Terzo Settore denominata "La Casa Volante Blu, Associazione di Promozione Sociale" da ora in avanti denominata "Associazione".
2. L'utilizzo delle indicazioni "Associazione di promozione sociale" o "Ente del Terzo Settore" ovvero degli acronimi "APS" e "ETS" nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora operativo.
3. L'Associazione ha sede legale in Francavilla al Mare (CH), in Contrada Cetti, 36;
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio della provincia non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'istituzione di sedi distaccate è prerogativa del Consiglio Direttivo.
6. La durata dell'Associazione è illimitata;

ART. 2 - STATUTO

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso Costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore degli associati, dei loro famigliari nonché di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'Associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a garantire e/o migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche e quelle con disabilità varia, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità e dei loro famigliari.
3. L'associazione intende operare nei settori di attività di interesse generale Definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere: a) interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992,

Adm. Sociale *Consiglio Am.* *Cons. capo*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Barbara Piccolini
Ma'ama Jennifer Beth Moscorini

n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e Successive modificazioni; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività a carattere residenziale Temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse e banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

- A) Creare un collegamento tra le famiglie.
- B) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria o sociale, nell'educazione scolastica e negli interventi mirati all'integrazione.
- C) Difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche e nella Disabilità in generale, anche ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996 e alla Convenzioni ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata dalla legge 18 Marzo 2009.
- D) Promuovere e/o attuare percorsi formativi per le persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti terapeuti, volontari, famiglie) mediante corsi, convegni, pubblicazioni, siti internet ed altro coerentemente con le definizioni internazionali dell'Autismo e Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM).
- E) Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e nella generalità della disabilità.
- F) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed Accreditamento con Gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoga finalità.
- G) Promuovere comunità progettate come luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare, con il coinvolgimento delle famiglie, inserimenti lavorativi assistiti e interventi riabilitativi e psicoeducativi permanenti.
- H) Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e Privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati

Adh. Sociale *Res. Cultur. Dem.* *Finan.*
St. C. *Guida* *Club*

Presbitero
Babus
Maiana *Annunziata* *Bell* *Mascor* *Fed*

ad una presa in carico specifica della persona con disabilità;

- I) migliorare la qualità di vita dei familiari di persone autistiche e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa;
 - J) Stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con altre associazioni che si occupano di disturbi dello spettro autistico e della disabilità in generale.
5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può inoltre aderire ad altri organismi di cui condividere finalità e metodi, nonché collaborare, anche attraverso convenzioni, con Enti pubblici e privati.
 6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 8. L'associazione opera nel territorio della Regione Abruzzo.
 9. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 5 - SOCI

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, nonché altri enti del Terzo Settore, che condividono le finalità della stessa e/o che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e sempre nei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.
2. I soci si distinguono in **fondatori, ordinari ed onorari**.
3. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
4. I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale.
5. Il numero dei soci è illimitato

ART. 6 – AMMISSIONE SOCI

1. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato in forma scritta entro 60 giorni, motivandola.
3. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
6. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*

Barbara Pedone
Ma'ama Pennino Bett Mascor

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci hanno pari diritti e doveri.

2. Tutti i soci **hanno diritto**:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- corrispondere nei termini stabili il versamento della quota associativa;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART.8 -SOSTENITORI

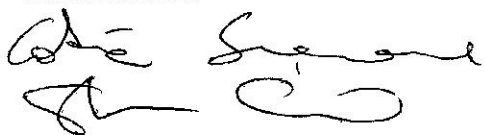
1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividono gli ideali, danno un loro contributo *economico libero e volontario*.
2. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

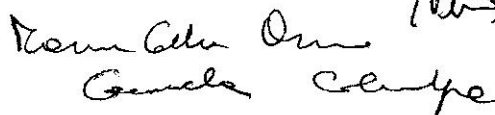
ART. 9- LAVORO DIPENDENTE

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. Il numero dei lavoratori impiegati deve rispettare i limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 10 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
2. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale in favore dell'associazione sono iscritti in un apposito registro.
3. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.







Barbara Presbiteri
Ma'ama Betti
Betti, Moscori, F.

5. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

6. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 11- PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

3. Le dimissioni da parte del socio, devono essere comunicate in forma scritta al Presidente dell'associazione e hanno effetto immediato. Il socio deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

4. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ove il socio Contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto quali, a titolo Esemplificativo e non esaustivo, per morosità della quota associativa, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

L'esclusione avviene con delibera motivata. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione, dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 12 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutti le cariche elettive si intendono a titolo gratuito ed hanno durata **quinquennale**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

2. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un terzo

[Signature]

[Signature]
Consiglio Direttivo

Barbara Fraboni

Ma'ama Jennifer Beth Moscorita

dei soci lo richieda.

3. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
4. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
5. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in propria o in delega.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del direttivo delegato dal Presidente.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
8. La convocazione dell'assemblea, può avvenire a mezzo lettera o posta elettronica, spedita/divulgata al recapito dei Soci come risultante dall'anagrafe di residenza estrapolato dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
12. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
13. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'associazione oppure la trasformazione, la fusione, con la presenza di almeno la metà degli associati ~~da una dei soci~~ e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; invece lo scioglimento dell'associazione e la liquidazione nonché la evoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Antonio Smeraldi
Stefano

Renzo
Carlo Colombo

Anna

Barbara
Beth Mascorito

- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da **5 membri** eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per n. **5 (Cinque)** anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
8. In particolare, tra gli altri compiti:
 - Eleggere il Presidente
 - Determinare l'eventuale quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari.
 - amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - disciplina l'ammissione degli associati e ne decide l'esclusione,
 - Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di

Adie Smerse *Roma Carlo Am*
Sh Cio *Carole Carlo* *Thom F*

Barbara Fredon
Ma'ama - Dennis - Botl. Massimo

interesse generale,

- decide circa l'apertura di sedi secondarie,
- Il C.D. su proposta di almeno due terzi dei componenti convoca l'assemblea Congressuale straordinaria.

9. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura di un componente che svolge funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

14. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere.

15. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il C. D. nell'esplicazione delle attività eseguite che si rendano necessarie opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del C. D., nonché del libro degli aderenti all'associazione.

16. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 17 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che dovrebbe coincidere con l'approvazione del

Adia S...
St...

St...
Con...

St...

Barbara Restani
Ma'ama Fennich Bett Moscovici

bilancio e del Preventivo.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Presidente è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, il libro Delle deliberazioni del consiglio direttivo, il registro amministrativo e il registro dei volontari dell'associazione;
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di Esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'associazione.

ART. 21 RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative ove previste;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – I BENI

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

ART. 22 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]*

Barbara Presbitero

Maiana Pennino Beth Moscardini

[Signature]

[Signature]

comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione. Che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti del in materia e specificatamente quelle inerenti al Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Die Leone *Stambrino*

Stambrino

Ma'ana Jannifer Beth
Moscorit

Carlo Campi *Stambrino* *F*

Barbara Frediani



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Entrate e Imposte

presente alla data 17/9/2021
n. 733 3
importo di € 209,00 effettuato il 14/9/2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO

BRUBA

